



## **Ordinanza concernente i parchi giochi e i campi da gioco del Comune**

Il Municipio di Capriasca,

richiamata la Legge organica comunale del 30 giugno 1987 in particolare gli artt. 107 e 192, il Regolamento comunale del 22 gennaio 2009, l'art. 4 del Regolamento sui beni amministrativi e altre normative applicabili allo scopo di preservare gli spazi in questione per il gioco dei bambini,

### **d e c r e t a**

#### **Art. 1 Oggetto e scopo**

La presente ordinanza disciplina l'accesso e l'uso dei parchi giochi e dei campi da gioco messi a disposizione dal Comune.

#### **Art. 2 Definizione**

<sup>1</sup>I parchi giochi sono aree destinate allo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali e didattiche.

<sup>2</sup>I campi da gioco sono aree destinate allo svago ed in particolare ad attività sportive.

#### **Art. 3 Uso, responsabilità e danni**

<sup>1</sup>L'accesso ai parchi giochi e campi da gioco del Comune è consentito unicamente nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 22:00. Eventuali deroghe possono essere accordate, previa richiesta scritta, dal Municipio o dai servizi delegati.

<sup>2</sup>I parchi giochi e i campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

<sup>3</sup>È riservata l'applicazione di tutte le altre norme non contemplate nell'Ordinanza in oggetto, ma presenti in normative comunali, cantonali e federali.

<sup>4</sup>Le aree possono essere videosorvegliate da parte del Comune.

<sup>5</sup>Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati. Eventuali danni devono essere al Municipio segnalati al più tardi entro 48 ore.

#### **Art. 4 Divieti**

<sup>1</sup>L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio o elettrici) è autorizzata esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per disabili.

<sup>2</sup>La presenza di cani è consentita unicamente nei parchi giochi laddove non è espressamente vietato; questo a condizione che gli stessi vengano tenuti al guinzaglio. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali. Eventuali escrementi devono essere raccolti immediatamente.

<sup>3</sup>È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica mozziconi o altri rifiuti di qualsiasi natura. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo.

#### **Art. 5 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00. ai sensi della LOC art. 145 e seguenti. Riservata l'eventuale querela per atti di rilevanza penale quali ad esempio il danneggiamento e l'applicazione delle normative previste da Leggi o Regolamenti cantonali.



### **Art. 6 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

<sup>2</sup>Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 812 del 18 settembre 2017.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 20 settembre al 20 ottobre 2017.